

CORTE DEI CONTI



0010046-23/11/2015-SC_SIC-R14-P



COMUNE DI BIVONA
PROVINCIA DI TRIGERATO

Prot. n. 5898
11 DIC. 2015

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Servizio di supporto | Il Dirigente

—> Al Consiglio Comunale per il tramite del suo Presidente
del Comune di
BIVONA(AG)

Al Sindaco del Comune di
BIVONA(AG)

All'Organo di Revisione del Comune di
BIVONA(AG)

PEC: bivona.prot@pec.it

Oggetto: Controllo finanziario degli enti locali – rendiconto 2013 - ai sensi dell'art. 148
bis del Tuel.

- **Trasmissione Deliberazione n.3 13/2015/PRSP.**

Si trasmette, copia della deliberazione n. **313/2015/PRSP** adottata dalla Sezione di
Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del **15**
SETTEMBRE 2015.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sicilia.controllo@corteconticert.it

P. Maria Di Francesco





REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 15 settembre 2015, composta dai seguenti magistrati:

- Maurizio Graffeo - Presidente
- Licia Centro - Consigliere
- Gioacchino Alessandro - Referendario - relatore -

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e in particolare l'art. 148 bis;


visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 95/2014/INPR del 30 luglio 2014 avente a oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2013";

vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 12 settembre 2014, con la quale è stata inoltrata la suindicata deliberazione e i relativi questionari ai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell'organo di revisione;




ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Da ultimo, l'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 213/2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti) prevede che in caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Quanto al contenuto del controllo è, peraltro, espressamente stabilito che ai fini della suddetta verifica le Sezioni della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

Nei casi più gravi, l'inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per l'inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere all'ente inadempiente l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Si tratta di "effetti – attribuiti [...] alle pronunce di accertamento della Corte dei conti – chiaramente cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati" (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014) la cui attribuzione ad un organo magistratuale terzo e indipendente "si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976)" onde "prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari" (cfr. Corte Costituzionale n. 40/2013).

Nel caso in cui, invece, sussistono squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può, comunque, comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge 131/2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e




ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Da ultimo, l'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 213/2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti) prevede che in caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Quanto al contenuto del controllo è, peraltro, espressamente stabilito che ai fini della suddetta verifica le Sezioni della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

Nei casi più gravi, l'inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per l'inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere all'ente inadempiente l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Si tratta di "effetti – attribuiti [...] alle pronunce di accertamento della Corte dei conti – chiaramente cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati" (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014) la cui attribuzione ad un organo magistratuale terzo e indipendente "si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976)" onde "prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari" (cfr. Corte Costituzionale n. 40/2013).

Nel caso in cui, invece, sussistono squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può, comunque, comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge 131/2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e



- a. la presenza di un elevato volume di residui attivi dei titoli I e III provenienti dalla gestione di competenza in rapporto agli accertamenti delle entrate dei medesimi titoli;
- b. la presenza di un elevato volume di residui attivi dei titoli I e III provenienti dalla gestione dei residui in rapporto agli accertamenti delle entrate dei medesimi titoli;
- c. la presenza di un elevato volume di residui passivi del titolo I in rapporto agli impegni della spesa corrente;
- d. la presenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti.

A questi parametri non rispettati potrebbe aggiungersi il parametro 9) in quanto l'ammontare delle somme a specifica destinazione non ricostituite a fine esercizio, in luogo dell'anticipazione di cassa, è pari al 22,5% delle entrate correnti;

- 7. il mantenimento in bilancio di residui attivi in assenza di idonee motivazioni da parte dei responsabili dei servizi;
- 8. la situazione debitoria con la partecipata Sogeir S.p.A. (alla data del 13/02/2015 il comune era debitore per complessivi € 573.495,74);
- 9. la necessità di chiarire la correttezza dei dati concernenti la spesa del personale tenuto conto che l'importo delle spese intervento 1 desunto dalla relazione (€ 1.463.585,95) differisce da quello risultante al Sirtel (€ 1.767.809,01);
- 10. la necessità di verificare la situazione debitoria dell'Ente in ragione dei seguenti fattori di criticità:
 - a. la mancata trasmissione da parte dell'Organo di revisione dell'allegato alla relazione "nota del revisore" con il quale, tra le altre, si chiedevano notizie in merito ai debiti fuori bilancio riconosciuti, da riconoscere e ad eventuali passività potenziali;
 - b. il mancato invio alla Corte dei conti - Sezione delle Autonomie del "Questionario sui debiti fuori bilancio e disavanzi di amministrazione";
 - c. il mancato riscontro alla richiesta di informazioni inoltrata in sede istruttoria (cfr. allegato alla nota n. 1490 del 25.2.2015) al fine di acquisire un quadro esaustivo ed aggiornato dell'evoluzione della situazione debitoria dell'Ente al 31.12.2014, con l'omessa indicazione dei debiti riconosciuti, in attesa di riconoscimento, dei debiti potenziali e delle forme e modalità di copertura;
- 11. la mancata informazione in merito all'aggiornamento dell'inventario dei beni immobili stante la mancata trasmissione all'organo di revisione, da parte dell'ufficio tecnico dell'Ente, dei dati relativi.
- 12. La maggior parte dei riferiti profili di criticità sono stati oggetto di precedenti pronunce della Sezione (da ultimo cfr. deliberazione n. 130/2014/PRSP del 10/09/2014 relativa al rendiconto 2012, a fronte della quale l'ente ha adottato la deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 19/11/2014).

- a. la presenza di un elevato volume di residui attivi dei titoli I e III provenienti dalla gestione di competenza in rapporto agli accertamenti delle entrate dei medesimi titoli;
- b. la presenza di un elevato volume di residui attivi dei titoli I e III provenienti dalla gestione dei residui in rapporto agli accertamenti delle entrate dei medesimi titoli;
- c. la presenza di un elevato volume di residui passivi del titolo I in rapporto agli impegni della spesa corrente;
- d. la presenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti.

A questi parametri non rispettati potrebbe aggiungersi il parametro 9) in quanto l'ammontare delle somme a specifica destinazione non ricostituite a fine esercizio, in luogo dell'anticipazione di cassa, è pari al 22,5% delle entrate correnti;


7. il mantenimento in bilancio di residui attivi in assenza di idonee motivazioni da parte dei responsabili dei servizi;
8. la situazione debitoria con la partecipata Sogeir S.p.A. (alla data del 13/02/2015 il comune era debitore per complessivi € 573.495,74);
9. la necessità di chiarire la correttezza dei dati concernenti la spesa del personale tenuto conto che l'importo delle spese intervento 1 desunto dalla relazione (€ 1.463.585,95) differisce da quello risultante al Sirtel (€ 1.767.809,01);
10. la necessità di verificare la situazione debitoria dell'Ente in ragione dei seguenti fattori di criticità:
 - a. la mancata trasmissione da parte dell'Organo di revisione dell'allegato alla relazione "nota del revisore" con il quale, tra le altre, si chiedevano notizie in merito ai debiti fuori bilancio riconosciuti, da riconoscere e ad eventuali passività potenziali;
 - b. il mancato invio alla Corte dei conti - Sezione delle Autonomie del "Questionario sui debiti fuori bilancio e disavanzi di amministrazione";
 - c. il mancato riscontro alla richiesta di informazioni inoltrata in sede istruttoria (cfr. allegato alla nota n. 1490 del 25.2.2015) al fine di acquisire un quadro esaustivo ed aggiornato dell'evoluzione della situazione debitoria dell'Ente al 31.12.2014, con l'omessa indicazione dei debiti riconosciuti, in attesa di riconoscimento, dei debiti potenziali e delle forme e modalità di copertura;
11. la mancata informazione in merito all'aggiornamento dell'inventario dei beni immobili stante la mancata trasmissione all'organo di revisione, da parte dell'ufficio tecnico dell'Ente, dei dati relativi.
12. La maggior parte dei riferiti profili di criticità sono stati oggetto di precedenti pronunce della Sezione (da ultimo cfr. deliberazione n. 130/2014/PRSP del 10/09/2014 relativa al rendiconto 2012, a fronte della quale l'ente ha adottato la deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 19/11/2014).

gestione nell'anno 2014 (ciò che sarà oggetto di verifica nel successivo controllo finanziario), ma piuttosto si limita a evidenziare elementi meramente confermativi a corollario delle criticità segnalate dalla Sezione o, al più, fattori esplicativi delle difficoltà di bilancio.

L'ente riferisce, ad esempio, che il crescente ritardo nell'erogazione dei trasferimenti regionali ed il basso tasso di riscossione da parte della società incaricata determinano il ricorso all'utilizzo di entrate a specifica destinazione per far fronte alle spese correnti (punto 3); che il risultato negativo della gestione di competenza è addebitabile alle minori entrate tributarie accertate e riscosse rispetto ai precedenti anni (punto 2.); che la mancata indicazione delle motivazioni atte a suffragare il mantenimento dei residui attivi in bilancio non significa che le entrate non siano attendibili e che comunque si provvederà in sede di riaccertamento straordinario (punto 7.). Riferisce pure che la presenza di una notevole mole di residui ha ritardato le operazioni propedeutiche all'approvazione del rendiconto 2013 (punto 1). L'ente allega, poi, una relazione sull'attività di recupero dell'evasione tributaria (punto 4.) che, pur descrivendo in dettaglio le azioni poste in essere con riferimento a ciascun cespite (emissione di accertamenti ICI e TARSU, per rettifiche accertamento e per omessa dichiarazione, nonché ingiunzioni fiscali per il servizio idrico), di cui deve prendersi atto, tuttavia non smentisce le informazioni riguardanti la scarsa capacità di recupero dell'evasione e alle ulteriori criticità rilevate in sede di questionario SIQUEL. Si aggiunga pure che in quella sede, l'organo di revisione non era in grado di relazionare in merito alla giustificazione dei significativi scostamenti tra accertamenti e riscossioni, limitandosi a segnalare che *"si è riscontrata ancora la difficoltà dell'ufficio nel monitoraggio e nella valutazione della riscossione dei residui anche per mancanza di effettivo riscontro con il servizio di riscossione tributi in merito ai ruoli coattivi"* e che *"In merito alla gestione dell'accertamento e riscossione della TARSU, si è rilevata l'insufficiente chiarezza della resa del conto da parte del concessionario RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., che gestisce l'intera riscossione della TARSU oltre che la riscossione dei ruoli coattivi delle altre imposte. Pertanto viene preclusa all'organo di revisione la possibilità di verificare la corrispondenza dei dati rendicontati dall'ente con le risultanze del concessionario."*

Anche in tal caso, così come in ordine ai rilievi relativi alla situazione debitoria dell'ente ed alle passività potenziali (punto 10), la mancata risposta alla richiesta di chiarimenti, sia in sede istruttoria sia in sede di deduzioni dell'ente, ha impedito il necessario approfondimento del quadro cognitivo (l'ente si è limitato a confermare che in merito alla situazione debitoria con la società SOGEIR S.p.a., è stato richiesto un prestito alla Regione ed un piano di rientro). Restano, pertanto, confermati i corrispondenti profili di deferimento.

Sui rimanenti punti, per i quali non sono state prodotte deduzioni è accertato il motivo di deferimento, salvo il punto 1 stante la coincidenza del termine di approvazione.




gestione nell'anno 2014 (ciò che sarà oggetto di verifica nel successivo controllo finanziario), ma piuttosto si limita a evidenziare elementi meramente confermativi a corollario delle criticità segnalate dalla Sezione o, al più, fattori esplicativi delle difficoltà di bilancio.

L'ente riferisce, ad esempio, che il crescente ritardo nell'erogazione dei trasferimenti regionali ed il basso tasso di riscossione da parte della società incaricata determinano il ricorso all'utilizzo di entrate a specifica destinazione per far fronte alle spese correnti (punto 3); che il risultato negativo della gestione di competenza è addebitabile alle minori entrate tributarie accertate e riscosse rispetto ai precedenti anni (punto 2.); che la mancata indicazione delle motivazioni atte a suffragare il mantenimento dei residui attivi in bilancio non significa che le entrate non siano attendibili e che comunque si provvederà in sede di riaccertamento straordinario (punto 7.). Riferisce pure che la presenza di una notevole mole di residui ha ritardato le operazioni propedeutiche all'approvazione del rendiconto 2013 (punto 1). L'ente allega, poi, una relazione sull'attività di recupero dell'evasione tributaria (punto 4.) che, pur descrivendo in dettaglio le azioni poste in essere con riferimento a ciascun cespite (emissione di accertamenti ICI e TARSU, per rettifiche accertamento e per omessa dichiarazione, nonché ingiunzioni fiscali per il servizio idrico), di cui deve prendersi atto, tuttavia non smentisce le informazioni riguardanti la scarsa capacità di recupero dell'evasione e alle ulteriori criticità rilevate in sede di questionario SIQUEL. Si aggiunga pure che in quella sede, l'organo di revisione non era in grado di relazionare in merito alla giustificazione dei significativi scostamenti tra accertamenti e riscossioni, limitandosi a segnalare che *"si è riscontrata ancora la difficoltà dell'ufficio nel monitoraggio e nella valutazione della riscossione dei residui anche per mancanza di effettivo riscontro con il servizio di riscossione tributi in merito ai ruoli coattivi"* e che *"In merito alla gestione dell'accertamento e riscossione della TARSU, si è rilevata l'insufficiente chiarezza della resa del conto da parte del concessionario RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., che gestisce l'intera riscossione della TARSU oltre che la riscossione dei ruoli coattivi delle altre imposte. Pertanto viene preclusa all'organo di revisione la possibilità di verificare la corrispondenza dei dati rendicontati dall'ente con le risultanze del concessionario."*

Anche in tal caso, così come in ordine ai rilievi relativi alla situazione debitoria dell'ente ed alle passività potenziali (punto 10), la mancata risposta alla richiesta di chiarimenti, sia in sede istruttoria sia in sede di deduzioni dell'ente, ha impedito il necessario approfondimento del quadro cognitivo (l'ente si è limitato a confermare che in merito alla situazione debitoria con la società SOGEIR S.p.a., è stato richiesto un prestito alla Regione ed un piano di rientro). Restano, pertanto, confermati i corrispondenti profili di deferimento.

Sui rimanenti punti, per i quali non sono state prodotte deduzioni è accertato il motivo di deferimento, salvo il punto 1 stante la coincidenza del termine di approvazione.



in modo tale che il flusso di entrata di queste ultime sia sempre in grado di finanziare gli specifici interventi cui sono destinate per disposizione di legge o regolamentare. Sul punto, la riforma dei sistemi di contabilità, ha riformulato l'art. 180 del TUEL, prevedendo, al comma 3, lettera d), che l'ordinativo di incasso debba indicare, tra l'altro, "gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, trasferimenti o prestiti". Pertanto, si raccomanda all'ente il rispetto dei vincoli di destinazione e dei principi contabili relativamente alla ricostituzione dei medesimi, nonché la corretta determinazione della giacenza vincolata al 1 gennaio 2015 così come imposto dal nuovo ordinamento contabile armonizzato.

Alle tensioni di liquidità corrisponde un'elevata mole di residui attivi vetusti di dubbia attendibilità (punto 6 lett. b. e punto 7), accompagnata da un insufficiente vincolo dell'avanzo per fondo svalutazione crediti (punto 5.), nonché persistenti difficoltà nella riscossione dei tributi (punto 4.), a tal punto rilevanti da essere indicate dall'ente quale fattore generativo del disavanzo di gestione (punto 2).

Il Collegio deve evidenziare come le criticità riscontrate con riferimento alla gestione dei residui persistono da tempo e sono foriere di potenziali squilibri di bilancio, sia in termini di cassa sia di competenza. Innanzitutto perché generano tensioni di liquidità, viepiù esacerbate dalle descritte difficoltà a reperire ed incassare le risorse trasferite. In secondo luogo perché, come più volte ribadito dalla Sezione non è sufficiente la mera consegna di un ruolo al concessionario della riscossione per mantenere le ragioni del credito né può credibilmente sostenersi che la circostanza che non siano indicate le motivazioni non esclude il sussistere delle ragioni del credito, essendo evidente che i principi contabili impongono proprio di dare evidenza, in maniera puntuale e rigorosa, alle ragioni del mantenimento. Deve, pertanto, raccomandarsi una rigorosa e sostanziale rivisitazione delle poste costituenti residui attivi; ciò deve avvenire prima ancora di quanto imposto dalle nuove regole contabili, cui l'ente rinvia per allinearsi ai nuovi criteri della competenza finanziaria c.d. "potenziata" atteso che quest'ultimo adempimento, invero, esula dalle ragioni del mantenimento e dell'affidabilità del credito, ed anzi presuppone la regolare tenuta della contabilità al 31.12.2014. Tale imprescindibile attività va, infatti, effettuata in via ordinaria con circostanziati e motivati provvedimenti da parte di ciascun responsabile atteso che la stessa diviene imprescindibile al fine del rilevamento dello stato di salute finanziaria dell'ente e dell'effettività del risultato di amministrazione. Da monitorare, infine, attentamente i rapporti con il concessionario della riscossione anche alla luce dei rilievi riferiti dall'organo di revisione.

Come rilevato, anche l'accantonamento dell'avanzo per il fondo svalutazione crediti è stato insufficiente rispetto a quanto disposto in via legislativa; ciò che frustra le finalità prudenziali sottese alle disposizioni normative violate (avendo fatto ricorso alle anticipazioni di liquidità con la Cassa depositi e prestiti ex d.l. n. 35/2012).



in modo tale che il flusso di entrata di queste ultime sia sempre in grado di finanziare gli specifici interventi cui sono destinate per disposizione di legge o regolamentare. Sul punto, la riforma dei sistemi di contabilità, ha riformulato l'art. 180 del TUEL, prevedendo, al comma 3, lettera d), che l'ordinativo di incasso debba indicare, tra l'altro, "gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, trasferimenti o prestiti". Pertanto, si raccomanda all'ente il rispetto dei vincoli di destinazione e dei principi contabili relativamente alla ricostituzione dei medesimi, nonché la corretta determinazione della giacenza vincolata al 1 gennaio 2015 così come imposto dal nuovo ordinamento contabile armonizzato.

Alle tensioni di liquidità corrisponde un'elevata mole di residui attivi vetusti di dubbia attendibilità (punto 6 lett. b. e punto 7), accompagnata da un insufficiente vincolo dell'avanzo per fondo svalutazione crediti (punto 5.), nonché persistenti difficoltà nella riscossione dei tributi (punto 4.), a tal punto rilevanti da essere indicate dall'ente quale fattore generativo del disavanzo di gestione (punto 2).

Il Collegio deve evidenziare come le criticità riscontrate con riferimento alla gestione dei residui persistono da tempo e sono foriere di potenziali squilibri di bilancio, sia in termini di cassa sia di competenza. Innanzitutto perché generano tensioni di liquidità, vieppiù esacerbate dalle descritte difficoltà a reperire ed incassare le risorse trasferite. In secondo luogo perché, come più volte ribadito dalla Sezione non è sufficiente la mera consegna di un ruolo al concessionario della riscossione per mantenere le ragioni del credito né può credibilmente sostenersi che la circostanza che non siano indicate le motivazioni non esclude il sussistere delle ragioni del credito, essendo evidente che i principi contabili impongono proprio di dare evidenza, in maniera puntuale e rigorosa, alle ragioni del mantenimento. Deve, pertanto, raccomandarsi una rigorosa e sostanziale rivisitazione delle poste costituenti residui attivi; ciò deve avvenire prima ancora di quanto imposto dalle nuove regole contabili, cui l'ente rinvia per allinearsi ai nuovi criteri della competenza finanziaria c.d. "potenziata" atteso che quest'ultimo adempimento, invero, esula dalle ragioni del mantenimento e dell'affidabilità del credito, ed anzi presuppone la regolare tenuta della contabilità al 31.12.2014. Tale imprescindibile attività va, infatti, effettuata in via ordinaria con circostanziati e motivati provvedimenti da parte di ciascun responsabile atteso che la stessa diviene imprescindibile al fine del rilevamento dello stato di salute finanziaria dell'ente e dell'effettività del risultato di amministrazione. Da monitorare, infine, attentamente i rapporti con il concessionario della riscossione anche alla luce dei rilievi riferiti dall'organo di revisione.

Come rilevato, anche l'accantonamento dell'avanzo per il fondo svalutazione crediti è stato insufficiente rispetto a quanto disposto in via legislativa; ciò che frustra le finalità prudenziali sottese alle disposizioni normative violate (avendo fatto ricorso alle anticipazioni di liquidità con la Cassa depositi e prestiti ex d.l. n. 35/2012).



laddove ne ricorrano i presupposti, opera *ex lege* nel caso non siano trasmessi i provvedimenti correttivi ovvero qualora su di essi intervenga una verifica negativa della Sezione, e che, in ogni caso, fermo restando quanto segnatamente disposto con la presente deliberazione, la concreta ed effettiva applicazione dell'effetto preclusivo è rimessa alla piena responsabilità degli amministratori e funzionari, e potrà essere accertata dalla Sezione nei successivi momenti di verifica della gestione finanziaria dell'Ente. Nel caso di specie, tuttavia, deve tenersi in debita considerazione che l'accertamento di un disavanzo di amministrazione effettivo di € 119.182,21 derivante dalla corretta contabilizzazione del vincolo per il fondo svalutazione crediti, determina fintantoché l'ente non abbia provveduto alla relativa copertura, l'applicazione degli effetti inibitori sulle spese dell'ente discendenti dall'art. 188, comma 1 quater, del TUEL;

P. Q. M.

- accerta la presenza, allo stato degli atti e nei termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di criticità con riferimento ai surriferiti motivi di deferimento, ad eccezione dei punti 1, 6 lett. a), 9 e 10 lett. b).

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio comunale - per il tramite del suo Presidente - ai fini dell'adozione delle necessarie misure correttive oltre che al Sindaco e all'organo di revisione del Comune di Bivona (AG).


DISPONE

che l'ente trasmetta a questa Sezione di Controllo le misure correttive adottate dall'organo consiliare entro i termini di cui all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL ai fini della relativa verifica.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 15 settembre 2015.


L'ESTENSORE

(Giacchino Alessandro)



IL PRESIDENTE


(Mauro Graffeo)



Depositata in segreteria il 23 NOV. 2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA



laddove ne ricorrano i presupposti, opera *ex lege* nel caso non siano trasmessi i provvedimenti correttivi ovvero qualora su di essi intervenga una verifica negativa della Sezione, e che, in ogni caso, fermo restando quanto segnatamente disposto con la presente deliberazione, la concreta ed effettiva applicazione dell'effetto preclusivo è rimessa alla piena responsabilità degli amministratori e funzionari, e potrà essere accertata dalla Sezione nei successivi momenti di verifica della gestione finanziaria dell'Ente. Nel caso di specie, tuttavia, deve tenersi in debita considerazione che l'accertamento di un disavanzo di amministrazione effettivo di € 119.182,21 derivante dalla corretta contabilizzazione del vincolo per il fondo svalutazione crediti, determina fin tantoché l'ente non abbia provveduto alla relativa copertura, l'applicazione degli effetti inibitori sulle spese dell'ente discendenti dall'art. 188, comma 1 quater, del TUEL;

P. Q. M.

- accerta la presenza, allo stato degli atti e nei termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di criticità con riferimento ai surriferiti motivi di deferimento, ad eccezione dei punti 1, 6 lett. a), 9 e 10 lett. b).

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio comunale - per il tramite del suo Presidente - ai fini dell'adozione delle necessarie misure correttive oltre che al Sindaco e all'organo di revisione del Comune di Bivona (AG).

DISPONE

che l'ente trasmetta a questa Sezione di Controllo le misure correttive adottate dall'organo consiliare entro i termini di cui all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL ai fini della relativa verifica.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 15 settembre 2015.

L'ESTENSORE

(Giacchino Alessandro)



IL PRESIDENTE

(Mauro Graffeo)

Depositata in segreteria il 23 NOV. 2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA